

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 4

(Sdemanializzazione) (2)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico, o di un suo delegato, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente.

(3)(8)

2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale.

(4)

3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è autorizzata con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) qualora il Comune interessato, entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.

(5)(6)(7)

4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure

di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

2 Articolo sostituito da art. 13, comma 25, lettera a), L. R. 11/2011

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 10/2017

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 10/2017

7 Parole sostituite al comma 3 da art. 181, comma 1, L. R. 3/2024

8 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 6, L. R. 7/2024